

L'USO CONSAPEVOLE DELLA RETE: VADEMECUM INTERNET per MINORI ed ADULTI

1. Utilizzo dei social network per intenti illeciti. Sono considerati reati punibili le seguenti azioni:

- Invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)
- Raccolta e utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (**d.lgs. n. 196 del 2003**)
- Utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (**c.p. art. 615-quinquies**)
- Utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (**c.p. art. 615-quater**)
- Produzione, commercio, distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico coinvolgente minori (**c.p. art. 600-ter**): "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228". Inoltre: "chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645";
- Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (**c.p. Art. 600-quater**) "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
- Invio di messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e di discriminazione razziale

2. Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo Internet (Legge n° 38 del 6 Febbraio 2006)

Per pornografia minorile si intende "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."

Fra le novità introdotte dalla legge n. 38 del 6 febbraio 2006 si segnalano:

- l'ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito;

- l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del 18^a anno di età;
- l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;
- l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione;
- iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.

3. Utilizzo dei social network per comunicare con altri utenti in modo improprio e perseguibile dal codice penale

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati. Sui social network assumono delle caratteristiche che risultano – in taluni casi – sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato.

Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. fino a 3 anni di reclusione (nelle forme aggravate), con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa, prevede l'inserimento di frasi offensive o battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa. E' reato quindi spacciarsi per persona diversa per rappresentare ciò che non si è. A tale proposito l'art. 494 c.p. stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Offese a una confessione religiosa

Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:

Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offenda una confessione religiosa, vilipenda con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di cultoè punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

BREVE DECALOGO DI COMPORTAMENTO per un uso consapevole della rete

È opportuno avere un comportamento corretto e sicuro quando si usa Internet.

Essere prudenti Online significa:

- Rispettare gli altri
 - Non diffondere mai informazioni personali
 - Non accettare mai appuntamenti con amici "Internet"
 - Spegner il computer se ci si sente a disagio
1. **Non diffondere mai informazioni personali**, (nemmeno se nel gruppo di chat sono presenti amici della vita reale) tali informazioni sono infatti visibili a tutti gli utenti del gruppo di chat. Si consiglia di non utilizzare in linea i nomi reali e di non fornire informazioni quali il nome della scuola, la via o il parco preferito: queste informazioni infatti possono consentire ad altri utenti di individuare la vostra abitazione.
 2. **Non accettare mai appuntamenti con amici "Internet"**, poiché non si ha alcuna certezza dell'identità effettiva dei contatti online. Anche se può risultare divertente conversare con utenti sconosciuti, è necessario ricordare che tali utenti resteranno degli estranei, poiché in realtà non si sa nulla di loro. Non è quindi consigliabile incontrare di persona utenti conosciuti online. Ricordatevi che on line le persone possono non essere quello che dicono di essere.
 3. **Spegnere il computer se ci si sente a disagio**. Se un utente con cui si sta conversando online o delle immagini in linea suscitano disagio o paura, chiudere il browser e spegnere il computer. Se non si fornisce alcuna informazione personale, gli altri utenti non costituiscono una minaccia ed è quindi possibile semplicemente ignorarli (o bloccarli) in futuro. Nel caso in cui ci si senta spaventati o minacciati da utenti online, comunicare il proprio disagio a genitori o insegnanti.

Ci sono poi delle comuni operazioni che si compiono su Internet che sono identificati come "comportamenti contro la legge":

- Scaricare musica da Internet senza pagare i diritti d'autore è illegale.
- Scaricare programmi con foto o filmati a sfondo pedofilo è un reato.

E' molto facile essere individuati dato che tutti i computer lasciano tracce dei loro passaggi anche quelli installati negli Internet Point e nei call-center ove è obbligatorio registrare gli utenti che utilizzano le varie **postazione**

RESPONSABILITA' EDUCATIVA GENITORI-SCUOLA

Dispositivo dell'art. 147 Codice Civile (Articolo modificato con d.lgs. 28/12/2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014).

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis». **L'art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:** «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

La norma ha copertura costituzionale, essendo previsto all'art. 30 Cost. che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio.

Al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non consegue automaticamente l'estraneità del genitore rispetto alla conoscenza sull'andamento didattico ed, in genere, sulla vita scolastica del figlio

Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile (“culpa in educando”)

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.